

LEGGE 1 marzo 2006, n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni.

Vigente al : 6-9-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione)

- 1. La presente legge, ai sensi dell'<u>articolo 3 della Costituzione</u>, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all'<u>articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
- 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del <u>decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216</u>, recante attuazione della <u>direttiva 2000/78/CE</u> per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2. (Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.

- 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- 4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.

Art. 3. (Tutela giurisdizionale)

- ((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'<u>articolo 28 del decreto legislativo</u>
 1° settembre 2011, n. 150.)) ((1))
- 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1))
- 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1))
- 4. ((COMMA ABROGATO DAL <u>D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150</u>)). ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

- Il <u>D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150</u> ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
- 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 4. (Legittimazione ad agire)

- 1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
- 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli